

# *La pace come diritto umano fondamentale*

## *1. Diritto o principio etico-politico?*

All'interno della cultura di pace positiva, quale va crescendo tra i movimenti e le associazioni impegnate nella promozione umana, si parla sempre più frequentemente di un "diritto umano" alla pace.

Per il movimento pacifista, sollecitato oggi a passare dal livello delle tattiche a quello della strategia, considerare la pace come un diritto che inerisce alla persona umana e ai popoli sottende una chiara scelta di valori universali, conseguente al distacco, più o meno graduale, da schemi vetero-ideologici. In seno al movimento per i diritti umani, almeno per la parte più garantista di esso, pare invece resistere il convincimento che il pacifismo sia un fatto di ideologia e di "schieramenti" politici e che la tutela dei diritti umani verrebbe pregiudicata da un allargamento del "mandato" delle singole associazioni dalla sfera dei "classici" diritti umani – sfera assunta come "specialistica" e "obiettiva" e come tale non conflittuale – alla più ampia sfera dell'impegno per la pace – assunta questa come "ideologica", fluida e conflittuale.

Comunque, anche all'interno del movimento per i diritti umani, a cominciare da Amnesty International, il discorso sulla pace è aperto, anzi sempre più aperto<sup>1</sup>. Nelle strutture che si interessano di diritti dei popoli, l'apertura è assicurata in partenza dalla loro non ambigua scelta di "politicità", ma non è il diritto alla pace in quanto tale a venirne immediatamente privilegiato, bensì il diritto all'autodeterminazione dei popoli e il diritto allo sviluppo.

Paradossalmente, è all'interno delle organizzazioni intergovernative e, specificamente, all'interno dell'Onu, che ha preso corpo, organicamente possiamo dire, la riflessione sul diritto alla pace.

Questa riflessione trova il suo fondamento nello statuto stesso dell'Onu, ove è posta in evidenza la aspirazione dei popoli alla pace, è affermato che alla base della pace stanno la libertà e la giustizia, è delineata la figura nuova, nella tipologia degli stati, degli "stati amanti della pace", è asserito il principio secondo cui gli stati sono obbligati a

\* Ordinario di Relazioni internazionali, Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova. Il testo del presente articolo è tratto dal volume dell'A.: "Democrazia internazionale, via di pace. Per un nuovo ordine internazionale democratico", Milano, F. Angeli Editore, 1986.

<sup>1</sup> Sulla necessità di questa apertura, v. tra gli altri A. Papisca, *Il nesso tra diritti umani e pace, ovvero il paradosso dell'evidenza*, pubbl. a cura di Amnesty International, Circostrizione Emilia-Romagna, Bologna, 1982, pp. 26.

risolvere in via pacifica le loro controversie – principio ripreso nella Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana (art. III), nella parte 13 della Dichiarazione del *Summit* dell'Avana dei Non-allineati, nel principio V dell'Atto Finale di Helsinki.

Da queste "fonti" non scaturisce però un "diritto" umano fondamentale alla pace, bensì un "principio di obbligo" di intrattenere relazioni pacifiche fra stati, come espressamente sancito nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite<sup>2</sup>.

Proprio con riferimento a queste "fonti", alcuni giuristi ritengono invece che all'interno dell'attuale diritto internazionale i popoli abbiano il diritto alla pace. Si tratterebbe di un diritto complesso come il diritto allo sviluppo. I suoi titolari sarebbero appunto i popoli, sia quelli che hanno già costituito propri stati indipendenti, sia quelli che non hanno ancora realizzato il diritto all'autodeterminazione esterna.

Il diritto alla pace così configurato sarebbe suffragato da vari principi e regole di diritto internazionale quali: il diritto di autodeterminazione; l'obbligo degli stati di risolvere pacificamente le controversie internazionali; l'obbligo di non ricorrere all'uso o alla minaccia dell'uso della forza; il principio di non intervento negli affari interni; la protezione del diritto umano fondamentale alla vita, alla libertà e alla sicurezza; l'obbligo di prevenzione del genocidio.

La tesi prevalente in seno alla dottrina giuridica è peraltro quella che sostiene che, allo stato presente, non esiste un diritto umano fondamentale alla pace in quanto diritto sancito dal diritto internazionale positivo (né in via pattizia né, evidentemente, in via consuetudinaria). A riprova di ciò sta il fatto che né nella Dichiarazione Universale né dei due Patti internazionali sui diritti umani figura alcun riferimento esplicito a tale diritto: insomma, questo non fa (ancora) parte della lista di "diritti" contenuti nell'attuale codice internazionale dei diritti umani fondamentali.

Ciò che per ora è sancito nel diritto positivo è, ripeto, un "principio di obbligo" per gli stati di risolvere pacificamente le loro controversie e di intrattenere relazioni amichevoli: ne discende che se questo principio è violato (e il presupposto della sua violazione risiede nella stessa Carta dell'Onu, ai sensi dell'art. 2, par. 7 e, soprattutto, dell'art. 51), non sono i popoli e tanto meno gli individui gli aventi diritto ad una riparazione o comunque ad una sazione, ma eventualmente stati nei confronti di altri stati.

La costruzione di un diritto alla pace, come ho prima accennato, si sta tuttavia delineando proprio nel sistema delle Nazioni Unite, pur tra ambiguità, reticenze e genericità spiegabili in ragione, soprattutto, del fatto che se del medesimo diritto fossero riconosciuti come titolari gli individui e i popoli nei confronti degli stati, questi ultimi cesserebbero di essere "sovrani".

Possiamo individuare, ormai con una certa chiarezza, il percorso di questa costruzione e anche il suo limite intrinseco. Come ho già ricordato, il percorso inizia dalla Carta di San Francisco che fonda la pace sui diritti umani: nella originaria filosofia delle Nazioni Unite, il rapporto tra pace e diritti umani è asserito nel senso che i secondi sono la variabile indipendente e la pace è variabile dipendente. Questa filosofia si è successivamente evoluta nel senso della intercambiabilità di posizione delle due variabili: pace e diritti umani sono allo stesso tempo variabili indipendenti e variabili dipendenti. Significativa, per questa evoluzione, è la risoluzione 5 (XXXII) del 27 febbraio 1976 della Commissione dei diritti umani dell'Onu, in cui si afferma che il rispetto e la promozione dei

<sup>2</sup> Risol. dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2625 (XXV), adottata all'unanimità il 26 ottobre 1970. Questa Dichiarazione fa parte di un "intera famiglia" di risoluzioni dell'AG ispirate all'obbligo delle relazioni pacifiche fra stati. V. sul punto G. Arangio Ruiz, *The UN Declaration on Friendly Relations and the System of the Sources of International Law*, Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1979, p. 1, nota 2.

<sup>3</sup> V. per tutti E. Petrič, *Right to Peace*, in AA.VV., *Droits de solidarité, Droits de peuples*, Rep. di San Marino, 1983, p. 65 ss.

diritti e delle libertà fondamentali richiedono l'esistenza della pace e della sicurezza internazionali e che le violazioni flagranti e massicce dei diritti umani, compresi i diritti economici, sociali e culturali, possono condurre il mondo a conflitti armati. Nella medesima risoluzione si afferma inoltre la necessità per tutti gli stati di creare, da soli o con l'assistenza e la cooperazione internazionali, le condizioni più favorevoli al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale mediante l'allestimento di un nuovo ordine economico internazionale, basato sulla giustizia, e mediante il rispetto e la promozione dei diritti e libertà fondamentali, compreso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona.

Giova precisare che le due variabili che costituiscono i termini del rapporto di interdipendenza in questo contesto, non sono due "diritti", ma un diritto o un complesso di diritti (ciò che va sotto il nome di diritti umani fondamentali), da un lato, e una situazione, o un "processo" (ciò che chiamiamo più propriamente pace), dall'altro.

Sempre su questa linea di interdipendenza "simmetrica", sono due risoluzioni adottate dalla Sotto-commissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze il 27 agosto 1985 col titolo "Estese violazioni dei diritti umani e pace internazionale", ove si riconosce che «la pace internazionale e la sicurezza sono le condizioni essenziali per il godimento dei diritti umani, soprattutto del diritto alla vita» e che «il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa l'autodeterminazione e la eliminazione della discriminazione, dell'apartheid, del colonialismo e dell'occupazione straniera, è una delle importanti condizioni per assicurare la pace internazionale».

Questa "interdipendenza" è un segnale importante della evoluzione "ideologica" verificatasi all'interno delle Nazioni Unite. Il principio di interdipendenza tra pace e diritti umani è, in certo senso, omologo a quello di interdipendenza tra diritti civili e politici da un lato e diritti economici, sociali e culturali dall'altro.

## 2. Il diritto dei popoli alla pace

La seconda linea della costruzione, in atto all'Onu, di un diritto umano alla pace è quella che collega in modo esplicito la variabile pace al diritto alla vita espressamente sancito, questo, all'interno della lista dei diritti umani fondamentali. Il collegamento risulta *strategico* ai fini sia delle enunciazioni della pace quale "diritto" e non più soltanto quale "situazione" o "processo", sia della individuazione dei soggetti titolari del diritto medesimo.

Significativa di questa linea è la importante e poco conosciuta Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite «sulla preparazione delle società a vivere nella pace», adottata il 15 dicembre 1978 su iniziativa della delegazione polacca<sup>4</sup>. Il suo articolo 1 recita: «Ogni nazione ed ogni essere umano, indipendentemente dalla razza, dalla coscienza, dal sesso o dalla lingua, hanno il diritto fondamentale (*the inherent right*) a vivere nella pace. Il rispetto di questo diritto, così come di ogni altro diritto umano, è nell'interesse comune del genere umano ed è condizione indispensabile per il progresso di tutte le nazioni, grandi e piccole, in ogni campo».

C'è da notare che si parla qui di *nazioni* e di *individui* quali titolari di un diritto non "alla pace" *tout court* ma "a vivere nella pace". La terminologia è importante: non si parla di *popoli*, sicché la ambigua sinonimia tra nazioni e stati è ancora più pronunciata, se così si può dire, che tra popoli e stati (sinonimia-ambiguità, in questo secondo caso, propria del diritto all'autodeterminazione).

Il collegamento tra pace e diritto alla vita è espressamente ribadito nella prima delle suindicate risoluzioni della Sotto-commissione, in cui ci si dichiara convinti che «tutti

<sup>4</sup> Ris. Assemblea generale delle NU 73 (XXXIII).

i diritti e le libertà così come tutti i beni materiali e la ricchezza spirituale che sia l'uomo sia le nazioni posseggono, hanno un comune fondamento: il diritto alla vita».

In tale risoluzione, che fa rinvio a precedenti risoluzioni (7/1981, 43/1983, 28/1984), si asserisce che «ogni popolo e ogni individuo hanno un diritto fondamentale alla vita e la salvaguardia di questo basilare diritto è condizione essenziale per il godimento dell'intera catena di diritti umani».

Anche in questo caso, il collegamento è sempre alla luce del principio di interdipendenza, da cui discende l'affermazione che «il mantenimento della pace internazionale e della sicurezza è condizione essenziale per beneficiare dell'intera gamma dei diritti economici sociali e culturali così come di quelli civili e politici e, soprattutto, del diritto fondamentale alla vita».

Se non (ancora) di «diritto», quanto meno di «ruolo» dell'individuo nel promuovere la pace si parla nella Dichiarazione dell'Assemblea generale delle NU del 3 dicembre 1982 sulla partecipazione delle donne nel promuovere la pace e la cooperazione internazionale. L'art. 1 recita: «Donne e uomini hanno un eguale e vitale interesse nel contribuire alla pace e alla cooperazione internazionale. A questo fine, le donne devono essere messe nella condizione di esercitare il loro diritto a partecipare negli affari economici, sociali, culturali, civili e politici della società su un piano di eguaglianza con gli uomini».

La terza linea del percorso Onu è quella che punta alla enunciazione di un «diritto dei popoli alla pace», inteso come «pretesa» collettiva di un popolo all'interno di un determinato stato e nei confronti dello stato medesimo. In sostanza, il diritto di un popolo a vivere nella pace si trasforma o si completa nel diritto di un popolo a pretendere che il proprio stato si comporti in modo tale da garantirgli di vivere nella pace. Questa linea è la più recente ed è sancita nella Dichiarazione della Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 novembre 1984 «sul diritto dei popoli alla pace»<sup>5</sup>. In tale Dichiarazione si esprimono «la aspirazione e la volontà di tutti i popoli di sradicare la guerra dalla vita dell'umanità, e soprattutto, di evitare una catastrofe nucleare a raggio planetario», si recupera il principio secondo cui la pace si fonda sul diritto alla vita asserendo che «la vita senza la guerra costituisce il primario prerequisito internazionale per il benessere materiale, lo sviluppo e il progresso dei paesi e per la piena realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali proclamati dalle Nazioni Unite», si riconosce che il «mantenimento di una vita di pace per i popoli è *sacro dovere* di ciascuno stato», si proclama solennemente che «i popoli del nostro pianeta hanno un *sacro diritto* alla pace» e che conseguentemente «la preservazione del diritto dei popoli alla pace e la promozione della sua attuazione costituiscono un *obbligo fondamentale* di ogni stato» (corsivo aggiunto).

In questa Dichiarazione, la struttura del diritto fondamentale, anzi del «sacro diritto», alla pace è inequivocabilmente chiara. Chiari sono sia i titolari del diritto-pretesa, sia i titolari dell'obbligo di adempimento. I primi sono i popoli, i secondi sono gli stati, anzi il *singolo stato*, cui incombe un obbligo, anzi il «sacro obbligo», di assicurare una vita di pace al rispettivo popolo. Al punto 3 della Dichiarazione si chiarisce ulteriormente che «la garanzia del diritto dei popoli alla pace richiede che le politiche degli stati siano indirizzate alla eliminazione della minaccia della guerra, particolarmente della guerra nucleare, alla rinuncia dall'uso della forza nelle relazioni internazionali e alla soluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici sulla base della Carta delle Nazioni Unite».

Così come viene ora configurato, il diritto alla pace non entra ancora nella lista dei diritti umani fondamentali, in quella cioè dei diritti degli individui, non soltanto perché enunciato in una Dichiarazione (che resta «raccomandazione») e non in un trattato o in una convenzione, ma soprattutto perché riferito, quanto a soggetti, ai «popoli». Il corrispettivo del «diritto» così enunciato è un onere di adempimento a carico degli stati, dei singoli stati, non già anche l'esercizio di funzioni per così dire di iniziativa e di partecipa-

<sup>5</sup> Adottata con 92 voti a favore, nessuno contrario, 34 astensioni (tra cui quella dell'Italia e di altri paesi, soprattutto occidentali).

zione da parte dei titolari del diritto medesimo. Il contenuto dell'“obbligo” di adempimento del singolo stato è espressamente enunciato nella Dichiarazione al punto 3 laddove si fa riferimento, come già prima ricordato, a “politiche” degli stati dirette ad eliminare la minaccia di guerra, ecc.. Il contenuto del “diritto” è una pretesa a un *facere*, ad ottenere appunto prestazioni da parte degli stati: è evidente l'analogia col contenuto dei diritti economici e sociali.

Gli stati rimangono, anche dopo questa Dichiarazione, i soggetti esclusivi delle relazioni internazionali, riconfermati nella loro antagonistica essenzialità dall'aggettivo “sacro” con cui si qualifica il loro “obbligo” di adempimento nei riguardi dell'altrettanto “sacro” diritto dei popoli alla pace da “spendere”, peraltro, soltanto all'interno dei rispettivi stati di appartenenza.

### 3. Il “vero” diritto alla pace, espressione di diritto panumano

Quali possono essere gli sviluppi di questa terza linea? Sul terreno dell'attuazione pratica, potrebbe ipotizzarsi che gli stati, i singoli stati, debbano presentare all'ONU rapporti periodici su come adempiono al sacro dovere di rispettare il “diritto” dei popoli alla pace. Il punto è delicato, dal momento che non si tratta, come nel caso dei “rapporti” previsti dai Patti internazionali sui diritti umani, di riferire soltanto su misure adottate da ciascun stato all'interno del proprio ordinamento, ma anche su misure e comportamenti da adottarsi sul piano internazionale, nei confronti di altri stati.

Sarebbe evidentemente un traguardo importante se si arrivasse a questo obbligo di pubblicità, la cui osservanza potrebbe fra l'altro ridare senso e futuro alla Carta dell'Onu con particolare riguardo ai capitoli VI e VII.

Si potrebbe anche ipotizzare un'ulteriore potenziamento dei mezzi di “*enforcement*” (sempre con riferimento a “diritti” e “obblighi” *raccomandati*, non già sanciti da norme giuridiche) e prevedere la possibilità della “comunicazione” da parte di individui e associazioni a un qualche organo delle Nazioni Unite circa gli inadempimenti degli stati al riguardo. Mi sembra però difficile che la terza linea, così come strutturata in partenza, possa sfociare in un tale tipo di esito “sopranazionale”, che sarebbe peraltro coerente con la vera essenza di un diritto alla pace e con il contenuto internazionale della pace medesima.

Il dovere della pace non può essere assimilato al dovere di uno stato, per esempio, di garantire al proprio interno un processo giudiziario equo e in tempi ragionevoli né a quello di garantire il lavoro per i propri cittadini. Giacché la pace non dipende dal singolo stato, non è un fatto di giurisdizione domestica. Il singolo stato può anche dimostrare al proprio popolo di comportarsi nel rispetto del “sacro diritto” alla pace e non per questo essere in grado di garantire una vita di pace ai propri cittadini, se gli altri stati non si comportano allo stesso modo. Le condizioni ultime della pace non risiedono nel singolo stato, ma nel sistema dei rapporti fra tutti gli stati. Il “vero” diritto alla pace, in quanto postulato dal diritto (fondamentalissimo, assiomatico) alla vita, non può non avere come controparte tutti gli stati e il sistema delle relazioni fra stati in quanto tale. È un diritto che richiede sia un *facere* da parte di soggetti diversi dai titolari sia un *facere* da parte degli stessi titolari. Non è un diritto di pura fruizione. Non si traduce solo nell'impulso ad un *facere* altrui, ma si concreta anche nell'esercizio di comportamenti e di funzioni dei titolari del diritto medesimo.

Fondamentalmente, il diritto umano alla pace è il diritto *delle persone e dei popoli* ad un ordine internazionale che assicuri la promozione dell'uomo, in ogni sua espressione individuale e collettiva. Questo ordine non esiste (ancora) e va costruito. Il diritto alla pace, come diritto umano fondamentale, è pertanto il diritto delle persone umane e dei popoli a costruire un nuovo ordine internazionale democratico.

Il diritto alla pace, così inteso, si articola nel diritto alla democrazia internazionale,

nel diritto alla partecipazione politica popolare internazionale, nel diritto alla libera comunicazione transnazionale, nel diritto alla libera associazione transnazionale, nel dovere alla solidarietà internazionale e transnazionale. Giova ribadire che questi diritti implicano doveri imputabili agli stessi titolari dei diritti, il cui adempimento richiede l'esercizio di ruoli che definiamo "di costruzione di pace". E gli stati hanno l'obbligo di non ostacolare, anzi di consentire e agevolare l'esercizio dei ruoli "di costruzione di pace".

Lo svolgimento di questi ruoli ha pertanto come propria sfera operativa sia l'interno degli stati sia il sistema politico internazionale. Se la pace è la pace internazionale, il relativo diritto-dovere non può non avere la stessa struttura, dimensione e portata: *internazionale*. Chiaramente, l'esercizio del diritto alla pace come diritto fondamentale delle persone, dei gruppi, delle associazioni, dei popoli configura l'esercizio di funzioni che, tanto sul piano interno quanto su quello internazionale (all'Onu, all'Unesco, alle conferenze per il disarmo...), sono funzioni di trasformazione democratica e allo stesso tempo funzioni costituenti di un nuovo ordine internazionale.

La cautela che circonda le enunciazioni "ufficiali" al riguardo si spiega in considerazione appunto delle implicazioni di principio e di fatto, *decisamente rivoluzionarie*, che la titolarità e l'esercizio di un vero diritto umano fondamentale alla pace comportano. Il diritto alla pace è un attributo di sovranità: è lo *jus ad pacem*, che dovrebbe evidentemente prevalere sullo *jus ad bellum*. Riconoscendo il diritto alla pace direttamente alle persone umane, gli stati "sovrani" resterebbero col solo *jus ad bellum*: una situazione un po' ... scomoda, non soltanto dal punto di vista "immagine".

Col diritto alla pace, gli individui finalmente acquisiscono la personalità internazionale *irenica*, dopo che da sempre hanno dovuto subire l'imposizione della personalità internazionale *belligena*, della soggettività "*war oriented*". La portata rivoluzionaria di un *autentico* diritto umano fondamentale alla pace risiede nel fatto che la sua statuizione formale e ancor più il suo coerente esercizio comportano, sul piano normativo giuridico, l'affermazione del divieto incondizionato della guerra e dell'uso della forza da parte degli stati senza alcuna eccezione; il superamento del principio di sovranità belligena e quindi di sovranità statale *tout court* (la sovranità irenica degli individui e dei popoli è essa la sovranità); l'affermazione del principio di democrazia internazionale, cioè di partecipazione e controllo popolare sulle *politiche estere* dei singoli stati e sulla *politica internazionale* decisa negli organismi intergovernativi e nelle conferenze diplomatiche; l'affermazione del principio di sopranazionalità; ecc.

Sul terreno concreto, il diritto umano alla pace comporta che si creino autorità sopranazionali, democraticamente controllate e con funzioni e capacità effettive di "ordine pubblico internazionale"; giurisdizioni internazionali, naturalmente, in materia di tutela dei diritti umani; autorità mondiale – sempre democraticamente controllata – per il disarmo e, subito, per la denuclearizzazione e la distruzione delle armi chimiche e batteriologiche e comunque di distruzione di massa.

Sul piano interno ai singoli stati, occorre esercitare influenza perché i governi adempiano all'obbligo politico collegato al diritto dei popoli alla pace nel quadro delle tre linee ufficiali dell'Onu. Obiettivi delle politiche estere statuali così influenzate saranno: disarmo, ricerca di soluzioni pacifiche, non uso della forza, cooperazione allo sviluppo, rispetto dei diritti umani, appoggio all'organizzazione internazionale, riconoscimento dell'obiezione di coscienza nelle sue varie forme, creazione di un Ministero della pace e della giustizia internazionale sostitutivo del Ministero affari esteri, ecc..

La quarta linea della costruzione del diritto umano alla pace, che non potrà discendere *automaticamente* dalle tre linee Onu – perché sfida direttamente la sovranità degli stati – è quella "costituente" e deve realizzarsi sulla base di alcuni chiari assiomi:

– la vita umana – sociale, politica, economica, culturale – è la stessa nel villaggio e nella sede dell'Onu: principio del *continuum* della vita umana dal quartiere al mondo;

– l'etica per la politica è la stessa nel villaggio; nello stato e nel mondo: principio del *continuum* del rapporto etica/politica dal quartiere al mondo;

– la partecipazione popolare alla vita politica è necessaria e possibile ad ogni livello: principio del *continuum* della democrazia dal quartiere all'Onu;

– le esigenze di giustizia sono le stesse nel quartiere e nel sistema delle relazioni internazionali, il diritto internazionale non può essere *sostanzialmente* diverso dal diritto interno: principio del *continuum* della giustizia sociale e politica del quartiere al mondo.

Il diritto umano alla pace è il diritto delle persone alla cittadinanza mondiale e la sua logica, lo ripeto, è inesorabilmente collidente con quella delle sovranità statuali. Se vogliamo parlare seriamente della pace come di un diritto umano fondamentale, non possiamo non convenire che diritto alla pace, sovranità dei membri della famiglia umana, Costituente di nuovo ordine internazionale democratico sono fra loro interdipendenti e indivisibili.

Spetta alle associazioni e ai movimenti nongovernativi con fini di promozione umana, nell'auspicata ipotesi che convergano rapidamente su di una comune strategia "costituente", statuire il "diritto alla pace" all'interno di un nuovo ordinamento giuridico internazionale, alternativo rispetto all'attuale ordinamento *interstatale*. Penso ad un ordinamento *panumano*, quale insieme di norme intese a disciplinare i rapporti transnazionali fra i membri dell'unica e indivisibile famiglia umana. I rapporti internazionali non si esauriscono in quelli fra stati sovrani. Il "tradizionale" diritto internazionale non è pertanto idoneo a regolare più oltre una realtà che è profondamente diversa da quella dei rapporti interstatali. Alla luce dei processi di diversificazione della realtà internazionale, in piena evoluzione, il principio della "pluralità degli ordinamenti giuridici internazionali" si impone quale principio essenziale per una corretta progettazione di un nuovo ordine internazionale. \* ■